

MASSIME CNDCEC 2016 RECLAMI ELETTORALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2016, n. 1

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme.

Rinuncia al reclamo - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Cessazione della materia del contendere

La rinuncia al reclamo comporta cessazione della materia del contendere.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 ottobre 2016, n. 2

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Proposizione di impugnazione avverso i risultati elettorali - Modalità e termini - Trasmissione del reclamo a mezzo posta elettronica certificata - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del reclamo.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, art.8;
- D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, art.48.

Il professionista che intenda impugnare un atto di ammissione o di esclusione dalle liste elettorali assunto dall'Ordine territoriale, deve presentare un valido e tempestivo atto di "reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni". In particolare, esso deve essere sottoscritto attraverso la cd. firma elettronica, in difetto della quale è da considerarsi privo di sottoscrizione e, dunque, non attribuibile al professionista in quanto, secondo la giurisprudenza, nei messaggi di posta elettronica non certificata sprovvisti di firma elettronica "non sussiste alcun collegamento logico tra l'immissione di user id e password nella fase iniziale di accesso al server e agli altri dati elettronici che costituiscono il messaggio email". Il reclamo deve, poi, contenere l'indicazione delle ragioni che hanno condotto all'impugnazione del provvedimento di ammissione della lista elettorale e del cd. petitum e cioè della richiesta oggetto della domanda.

La trasmissione del reclamo a mezzo di posta elettronica non certificata deve avvenire in conformità con le regole di trasmissione telematica degli atti: l'art. 48 del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) prevede infatti che "la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68..." e che solo la trasmissione del documento informatico per via telematica così effettuata "equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2016, n. 3

Pres. Davide Di Russo; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Terzo mandato - Rieleggibilità - Autenticazione sottoscrizioni - Cause di esclusione - Propaganda elettorale - Termine iniziale - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, artt.4, 7 co.3, 8
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, artt. 9, 10.

Tenuto conto che i Consiglieri ed il Presidente sono organi diversi, eletti con modalità diverse, a cui sono attribuite distinte funzioni e competenze, non è possibile precludere a chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di consigliere l'elezione alla diversa carica di presidente e viceversa. Il limite dei due mandati di cui all'art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 139/2005 deve ritenersi preclusivo dell'ulteriore svolgimento del mandato esclusivamente all'interno della stessa carica.

A norma del comma 3 dell'art. 7 del Regolamento elettorale approvato con Decreto ministeriale del 17 agosto 2016, ove il sottoscrittore non scelga di far autenticare la propria firma, la sottoscrizione deve essere corredata da copia di valido documento di riconoscimento. Ne consegue che l'autenticità della firma del sottoscrittore è nel primo caso certificata dal Segretario, o da altro componente del Consiglio dell'Ordine da questi delegato - dovendo essere apposta in presenza dell'uno o dell'altro nel luogo indicato nell'avviso di convocazione della assemblea -, mentre nel secondo caso è certificata dalla allegazione di copia di valido documento di riconoscimento, senza obbligo alcuno di apposizione della stessa in luogo o alla presenza di soggetto determinato, né di ritiro e/o consegna del modello da utilizzare da specifico ufficio o soggetto, né di sottoscrizione solo se richiesta da soggetto determinato. Detto altrimenti, ove sia prescelta la seconda modalità prevista per la sottoscrizione delle liste, il regolamento richiamato nulla dispone né circa il luogo di effettuazione delle sottoscrizioni, né circa i soggetti che devono provvedere alla raccolta delle stesse.

L'unico motivo di esclusione previsto dal Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016 è quello di cui all'art.8 che stabilisce l'esclusione della lista in caso di violazione delle formalità previste per la presentazione e, dunque, di violazione delle previsioni recate dall'art. 7.

Dall'art. 4 del «Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei revisori» e dall'articolo 27 del vigente Codice deontologico della professione (approvato dal Consiglio Nazionale in data 17 dicembre 2015), non si evince l'esistenza di un termine iniziale da rispettare per l'avvio della propaganda elettorale e, pertanto, è da ritenere che la comunicazione propagandistica inviata agli iscritti in data anteriore a quella della delibera di ammissione non possa essere considerata causa di inammissibilità della lista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2016, n. 4

Pres. Davide Di Russo; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Terzo mandato - Rieleleggibilità - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, artt.9.

Tenuto conto che i Consiglieri ed il Presidente sono organi diversi, eletti con modalità diverse, a cui sono attribuite distinte funzioni e competenze, non è possibile precludere a chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di consigliere l'elezione alla diversa carica di presidente e viceversa. Il limite dei due mandati di cui all'art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 139/2005 deve ritenersi preclusivo dell'ulteriore svolgimento del mandato esclusivamente all'interno della stessa carica.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 novembre 2016, n. 5

Pres. Davide Di Russo; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Sospensione procedura elettorale- Misura cautelare - Presupposti – Prova - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016.

In difetto di prova in ordine alla natura del danno paventato, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare della sospensione delle elezioni.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 6

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Operazioni di voto "per corrispondenza"- Video-rappresentazione per scopi di propaganda elettorale - Competenza in ordine all'esercizio del potere disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità dell'esposto.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, art.4;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, artt.22, 29, comma 1 lett. i).

Ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 139 del 2005, non può essere considerato un reclamo elettorale, l'esposto presentato prima della proclamazione dei risultati delle elezioni, che non è qualificato dagli esponenti "reclamo", che non contiene la richiesta di annullamento dei "risultati

delle elezioni” né delle operazioni elettorali né alcuna indicazione sui risultati delle elezioni dell’Ordine territoriale.

In ogni caso, non può essere considerato reclamo elettorale l’esposto che non contiene gli elementi necessari per la configurabilità di una domanda giudiziale – qual è il reclamo elettorale – quali sono la specificità della domanda e l’allegazione, corredata dalle fonti di prova, degli elementi di fatto e di diritto che dovrebbero sostenere la domanda stessa tra i quali, nel caso dei reclami elettorali, quantomeno l’allegazione che la irregolarità denunciata abbia avuto incidenza sul risultato delle elezioni.

L’esercizio del potere disciplinare sugli iscritti agli Ordini territoriali è di competenza dei Consigli di Disciplina dei rispettivi Ordini che hanno il compito di vigilare “sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione” e di “deliberare i provvedimenti disciplinari” (art. 12, lett. b) e g) D. Lgs. n. 139 del 2005) e non del Consiglio Nazionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 7

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Revoca proclamazione eletti - Nuova determinazione dei voti dei candidati - Modifica dell’elenco degli eletti rispetto al verbale di proclamazione - Operazioni di voto svolte dal Presidente - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del reclamo.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, art.11

Non inficia la nomina degli scrutatori il fatto che giorni prima delle elezioni gli stessi siano stati preavvertiti di una loro possibile designazione, specie in assenza di eccezioni sulla persona degli scrutatori nominati e sulla loro capacità giuridica a rivestire tale ruolo non avanzate nemmeno nel reclamo.

Tenuto conto dei compiti di cui all’art.11 Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, l’eventualità che il Presidente accentri su di sé buona parte delle operazioni anche materiali di scrutinio - nella certezza della presenza del numero minimo di componenti il seggio elettorale stabilito dal Regolamento - non è elemento che vizia le operazioni di voto e di scrutinio.

L’atto di proclamazione dei risultati elettorali è atto amministrativo del Presidente del seggio elettorale e segue, di conseguenza, le regole generali dettate per l’efficacia e la validità degli atti amministrativi dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990, inclusa la regola secondo cui gli organi amministrativi, quale il Consiglio dell’Ordine territoriale, possono procedere in autotutela ad annullare un atto amministrativo illegittimo sussistendo ragioni di pubblico interesse (cfr. art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990).

In materia di assegnazione delle preferenze dei voti di candidati di lista e la graduatoria degli eletti, sono ravvisabili le ragioni di pubblico interesse all’annullamento in autotutela, trattandosi della individuazione di soggetti chiamati a svolgere funzioni di interesse pubblico e di

accertare che essi corrispondano a coloro che hanno effettivamente conseguito il maggior numero di preferenze/voti validi secondo le norme che regolano le consultazioni elettorali dell'Ordine professionale.

Il Regolamento in materia elettorale non impone, a pena di inefficacia delle operazioni elettorali, che la fase di mera attribuzione o correzione dei voti già "contati in pubblico" a seguito di scrutinio pubblico" avvenga necessariamente indicando una nuova seduta aperta all'assemblea elettorale né tantomeno obbliga a indire una nuova tornata elettorale. Le esigenze di trasparenza e correttezza delle operazioni elettorali non vengono dunque lese da una mera operazione di riassegnazione matematica che non implichi alcune operazioni sulle "schede" né modifichi gli elementi di base dei risultati delle elezioni già risultati al termine delle operazioni di voto.

L'organo competente all'attribuzione dei voti e alla proclamazione degli eletti, anche in autotutela, è da individuare nel Presidente del seggio elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 8

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L'Aquila.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, artt.3, 5
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, art. 20.

Accesso agli atti - Competenza del Consiglio Nazionale in ordine alle istanze di accesso relative a documenti detenuti dagli Ordini territoriali - Mancata convocazione - Onere di accertamento da parte dell'Ordine territoriale - Modalità di convocazione - Utilizzo pec e posta elettronica ordinaria - Invalidità - Obbligo possesso pec - Obbligo comunicazione indirizzo pec - Principio di resistenza - Partecipazione alla consultazione elettorale di iscritti morosi - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non ha competenza a decidere in merito alle istanze di accesso agli atti presentate dagli iscritti agli Ordini territoriali aventi ad oggetto la documentazione amministrativa detenuta dagli Ordini territoriali medesimi e non può di conseguenza prendere in esame la richiesta formulata da un'iscritta.

Posto che l'art. 3, comma 5 del Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016 prevede che l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale sia "spedito" agli iscritti mediante una modalità - posta elettronica certificata, raccomandata a/r, fax o qualunque altro mezzo - che sia idonea a comprovarne "l'avvenuta spedizione", l'Ordine non deve accertare l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione ma soltanto procedere alla sua "spedizione" con un mezzo che possa comprovarne l'"avvenuta spedizione".

Qualora l'Ordine territoriale abbia regolarmente provveduto alla spedizione dell'avviso di convocazione utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata e altresì gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di cui era in possesso, non comporta invalidità della procedura elettorale svolta né tantomeno violazione dell'art. 3, comma 5 del Regolamento elettorale la circostanza che

alcuni dei professionisti fossero irrintracciabili o avessero successivamente modificato gli indirizzi di posta elettronica senza comunicarlo all'Ordine.

I professionisti sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e a comunicare tale indirizzo all'Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7 D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2).

Il cd. principio di resistenza è applicabile anche quando le contestazioni riguardino gli aspetti delle operazioni elettorali aventi carattere sostanziale, vigendo esso con riguardo a casi in cui le contestazioni riguardano aspetti idonei di per sé, indipendentemente dalla loro rilevanza quantitativa, ad invalidare le operazioni elettorali (come avviene, secondo la giurisprudenza nel caso di omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, arbitraria chiusura della sezione elettorale o irregolarità della scheda, non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate).

In applicazione dell'art. 5 del Regolamento elettorale - che esclude il diritto di elettorato attivo (e passivo) per coloro che risultano sospesi per morosità dall'esercizio della professione (a meno che non provvedano al pagamento dei contributi entro la data di presentazione delle liste) - e dell'art. 20 co.2 del D. Lgs. n. 139 del 2005 - secondo cui gli iscritti sospesi per morosità possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo solo qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto, l'iscritto moroso se non ancora sospeso dall'esercizio della professione, ha diritto di prendere parte alla consultazione elettorale senza che sia violata alcuna norma del Regolamento elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 9

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, artt.13
- D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 20, 24, 27;
- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art.236.

Incompatibilità componenti Collegio dei Revisori - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

Alla luce dell'art.13 co. 2 Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016 e degli artt.20, 24 e 27 D.Lgs.139/2005 non si ravvisa nell'Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili una norma che disponga una causa di incompatibilità dei componenti del Collegio dei Revisori di un Consiglio dell'Ordine territoriale né essa può essere dedotta, dall'applicazione analogica di una norma di legge che disciplina le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori di un Ente locale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 10

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, artt.13
- D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 20, 22;
- c.p.c., art.156.

Notifica del reclamo a mezzo pec - Inammissibilità del reclamo - Mancata notifica ai soggetti controinteressati - Inammissibilità - Morosità - Diritto di voto - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

E' regolare la notifica del reclamo al CNDCEC a mezzo PEC, essendo questo uno strumento equipollente alla notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

In applicazione dell'art. 156, c. 3, c.p.c., la costituzione dei controinteressati sana il difetto di notifica del ricorso, a questi non trasmesso a mezzo pec.

Posto che, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 139 del 2005, il reclamo elettorale deve essere proposto "al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione" e che, a norma dell'art. 6 del D Lgs. Lgt. n. 382 del 1944 riguardante le norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (oggi Consigli Nazionali) "contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale (oggi Consiglio Nazionale) entro" il diverso termine di "dieci giorni dalla proclamazione", il reclamo elettorale deve essere proposto al Consiglio Nazionale senza che sia previsto alcun onere di notifica ai soggetti controinteressati a pena di inammissibilità.

La mera situazione di morosità non preclude il diritto di voto, come confermato dal disposto dell'art. 20 del D. Lgs, n. 139 del 2005, che si riferisce non genericamente ai "morosi" ma agli "iscritti sospesi per morosità" che sono ugualmente "convocati ai fini dell'assemblea elettorale" ma "esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 11

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, artt.13;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, artt. 8, 9, 10, 32.

Ricorso avverso il dispositivo della decisione assunta dal Consiglio Nazionale - Inammissibilità - Terzo mandato - Rieleggibilità - Regime ordinario - Candidato non

eleggibile della lista - Invalidità - Sostituzione - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

E' inammissibile il ricorso avverso il dispositivo della decisione assunta dal Consiglio Nazionale, posto che la legge non prevede ricorsi o reclami al Consiglio Nazionale avverso decisioni del Consiglio stesso né quando si pronuncia quale organo amministrativo né quando, come avviene per il contenzioso elettorale, si pronuncia svolgendo funzioni giurisdizionali. Le impugnazioni contro tali decisioni devono, infatti, essere proposte all'Autorità giudiziaria.

Alla luce degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 l'aver ricoperto la carica di Consigliere per due mandati consecutivi non preclude la possibilità di ricoprire poi la carica di Presidente fino ad ulteriori due mandati consecutivi. Occorre, infatti, considerare che Presidente e Consigliere sono organi diversi del Consiglio (art. 8, D. Lgs. n. 139) con requisiti di eleggibilità diversi (art. 10, D. Lgs. n. 139) e che il legislatore ha previsto l'elezione diretta, del Presidente il quale, pertanto, non viene a ricoprire, neppure per un momento, la carica di Consigliere essendo eletto, direttamente appunto, come tale.

Solo nel regime ordinario chi ha ricoperto per due mandati consecutivamente la carica di Consigliere non può poi ricoprire la medesima carica una terza volta, sia pure nell'ottica di essere poi eletto Vicepresidente, ostando al riguardo il suddetto art. 9, ultimo comma, secondo il quale "i Consiglieri dell'Ordine... possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due". Ed invece fino al 31 dicembre 2016 (cfr. art. 63, c. 3, D. Lgs. n. 139) si protrae il c.d. periodo transitorio, durante il quale le modalità di elezione del Vicepresidente sono analoghe a quelle previste sia nel periodo ordinario che in quello transitorio, per il Presidente.

L'esistenza di un candidato, diverso dal Presidente, non eleggibile nella lista, non determina l'invalidità della lista ma la sostituzione con il primo dei non eletti nella lista stessa.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 12

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nuoro.

Incandidabilità di soggetto diverso dal Presidente - incompatibilità con la qualifica di amministratore di società - Candidabilità di amministratore di Società iscritto all'Albo - Terzo mandato -Rieleggibilità - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

- Regolamento elettorale approvato co, n decreto ministeriale del 17 agosto 2016;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, artt. 4, 8, 9, 10, 16.

La (eventuale) incandidabilità di soggetto diverso dal Presidente, non determina l'invalidità della relativa lista ma la sostituzione con il primo dei non eletti nella lista stessa.

La circostanza che il candidato sia amministratore di Società non determina automaticamente una situazione di incompatibilità in quanto l'art. 4 del D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e le Note interpretative del C.N.D.C.E.C del 13 ottobre 2010, se prevedono l'incompatibilità tra iscrizione nell'albo ed attività di impresa, in nome proprio o altrui e per proprio conto, ammettono tuttavia "l'attività", svolta per conto proprio, ... diretta alla gestione patrimoniale, ad

attività' di mero godimento o conservative, nonché' in presenza di società' di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione” e “la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”. Nondimeno, in ipotesi, a seguito di procedimento da svolgersi in sede locale, può essere accertata, in contraddittorio con l'interessato, l'effettiva situazione di incompatibilità con l'iscrizione nell'Albo, e, di conseguenza, decisa la cancellazione del professionista dall'Albo medesimo, qualora la situazione di incompatibilità persista.

In mancanza di norme che prevedano essere l'incandidabilità conseguenza automatica della carica di amministratore di società, anche l'amministratore di Società iscritto all'Albo può legittimamente candidarsi fintanto che venga adottato, a seguito di procedimento da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, provvedimento di cancellazione dall'Albo stesso. L'incompatibilità non impedisce una valida elezione bensì si limita a condizionare la conferma dell'elezione stessa alla circostanza che l'interessato ponga fine – qualora accertata - alla situazione di incompatibilità.

Alla luce degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 l'aver ricoperto la carica di Consigliere per due mandati consecutivi non preclude la possibilità di ricoprire poi la carica di Presidente fino ad ulteriori due mandati consecutivi. Occorre, infatti, considerare che Presidente e Consigliere sono organi diversi del Consiglio (art. 8, D. Lgs. n. 139) con requisiti di eleggibilità diversi (art. 10, D. Lgs. n. 139) e che il legislatore ha previsto l'elezione diretta, del Presidente il quale, pertanto, non viene a ricoprire, neppure per un momento, la carica di Consigliere essendo eletto, direttamente appunto, come tale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 dicembre 2016, n. 13

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Roberto Cunsolo; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Notifica del reclamo per posta - Notifica all'Ordine territoriale - Delibera di iscrizione - Natura costitutiva - Competenza del Consiglio Nazionale in ordine ai trasferimenti - Esclusione - Prova di resistenza - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del reclamo.

- Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016, art.5
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, artt. 9, 37, 38.

E' regolarmente proposto il ricorso trasmesso al Consiglio dell'Ordine territoriale attraverso la notifica postale dell'atto in conformità al disposto dell'art. 5 del D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio) il quale prevede, al primo comma, che “il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare” e al sesto comma che il ricorso è successivamente trasmesso “dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale”. Poiché tale disposizione riguarda in generale “le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio” (oggi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili), esso si applica anche ai reclami contro i risultati delle elezioni da presentarsi, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 139 del 2005, al Consiglio Nazionale.

La delibera di iscrizione – o di trasferimento dell'iscrizione – in un Albo professionale è un provvedimento amministrativo avente natura costitutiva in assenza del quale alcuna iscrizione – né trasferimento – potrebbe essere riconosciuta al singolo professionista.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 139 del 2005 e dell'art. 5, comma 1 del Regolamento elettorale approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 2016 l'elettorato attivo per l'elezione di un Consiglio dell'Ordine territoriale spetta a tutti i professionisti per cui sia stata deliberata l'iscrizione nel relativo Albo salvo gli iscritti nell'elenco dei non esercenti e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale.

Il Consiglio Nazionale non ha alcun potere di trasferimento degli iscritti da un ordine all'altro d'ufficio né al alcun potere sostitutivo rispetto agli Ordini territoriali.

La fondatezza dei reclami in materia elettorale deve scontare la cd. “prova di resistenza con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime, nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro un provvedimento qualora, dall'esperimento della c. d. prova di resistenza, in esito a una verifica a priori, risulti con certezza che il ricorrente non avrebbe comunque ottenuto il bene della vita perseguito nel caso di accoglimento del ricorso. Occorre avere riguardo, cioè, alla possibilità concreta di vedere soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere”.

Nella composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se l'illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.